

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (%)
9.2869	ex 3207 40 90	Fritte di vetro contenente in peso: — 73 % o più, ma non più di 76 % di monossido di piombo — 10 % o più, ma non più di 16 % di ossido di zinco e — 7 % o più, ma non più di 11 % di triossido di diboro	350 t	0
09.2871	ex 7011 20 00	Schermi di vetro: — con la diagonale di 544,5 mm (\pm 1,6 mm) e di dimensioni di 452,4 x 356 mm (\pm 1,6 mm) o — con la diagonale di 723 mm (\pm 3 mm) e di dimensioni di 602 x 477 mm (\pm 2 mm) destinati alla fabbricazione di tubi catodici per trasmissioni a colori (a)	345 000 pezzi	0
09.2875	ex 0601 10 90	Tuberi della specie « tumohra adlantiformis », a tipo vegetativo	5 000 000 pezzi	0

(1) Vedi codici Taric in allegato.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalla autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE